

**REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE
DEL SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO
IN AMBITO URBANISTICO ED EDILIZIO (ART. 42
L.R. 39/2000)**

APPROVATO CON D.G 31 DEL 9-4-2021

PREMESSO

CHE ai sensi dell'art. 6 comma 1 Let. d dello Statuto dell'Unione di Comuni le funzioni di competenza comunale in materia di vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 39/2000 sono svolte in forma associata dall'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve per conto dei Comuni aderenti alla stessa Unione.

CHE L'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve ha approvato con D.G. n. 19 del 14-2-2017 **REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO IN AMBITO URBANISTICO ED EDILIZIO (ART. 42 L.R. 39/2000)** per la gestione associata delle funzioni di competenza comunale in materia di vincolo idrogeologico di cui alla legge regionale n. 39/2000.

CHE, ai sensi della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 “Legge forestale della Toscana” e successive modifiche ed integrazioni, i Comuni sono titolari di funzioni in materia di vincolo idrogeologico, in particolare, tra le competenze comunali soprarichiamate rientrano:

- a) il rilascio di autorizzazione, ai sensi dell'art.42 comma 5 della L.R. 39/2000, in caso di:
- a) *la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive diverse da quelle di cui al comma 4 dell'art. 42 della L.R. 39/2000 ;*
 - b) *la realizzazione di opere o infrastrutture e i movimenti di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque diversi da quelli di cui al comma 4 dell'art. 42 della L.R. 39/2000*

CHE il Regolamento Forestale della Toscana attuativo della L.R. 39/2000, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 08/08/2003 n. 48/R e s.m.i, detta norme per i terreni sottoposti a vincolo

Il presente regolamento, nell'ambito della disciplina sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, definisce i criteri organizzativi ed i metodi di gestione della funzione associata in oggetto e la ripartizione delle competenze e funzioni tra comuni e unione di comuni.

CHE L'organizzazione del servizio è comunque materia del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, a cui si rimanda, per cui le norme del presente regolamento hanno una valenza integrativa e di dettaglio rispetto al richiamato Regolamento generale e si interpretano, sempre, in maniera compatibile con lo stesso e con lo Statuto dell'unione.

CHE le disposizioni del Regolamento Per La Disciplina Dell'organizzazione E Dello Svolgimento Delle Funzioni In Materia Di Vincolo Idrogeologico In Ambito Urbanistico – Edilizio Dei Comuni Associati Della Unione Dei Comuni Valdarno E Valdisieve (ART. 40 L.R. 39/2000), vigente rimangano valide.

ART. 1 FUNZIONI, ATTIVITÀ E SERVIZI CONFERITI ALLA UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

1. Oggetto di delega alla Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve sono ~~tutte~~ le attività e procedimenti derivanti dall'esercizio delle funzioni di competenza comunale in materia di vincolo idrogeologico specificate dal presente articolo.
2. Nello specifico sono conferite alla Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve le seguenti attività e procedimenti:
 - a) la ricezione diretta delle istanze soggette a dichiarazione ai sensi dell'art. 100 del Regolamento Forestale 48/R ed espletamento della relativa istruttoria e procedimenti amministrativi conseguenti ;
 - b) la ricezione delle istanze soggette ad autorizzazione di cui all'art. 101 del Regolamento Forestale 48/R ad eccezione degli interventi ricadenti in area soggetta a vincolo paesaggistico o soggetti a permesso a costruire.
 - c) l'istruttoria tecnica per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 42 comma 5 della L.R. 39/2000, in caso di:
 - trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
 - realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi;
 - d) la gestione dei procedimenti derivanti dalla richiesta di autorizzazione in sanatoria, di cui all'art.85 comma 6 bis della legge 39/2000;
 - e) il servizio di informazione al pubblico

- f) la gestione della modulistica e la verifica dei versamenti per diritti.
- g) Rilascia pareri tecnici per la gestione del contenzioso ai singoli comuni.
- h) Elabora la proposta di variazione delle zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico, secondo le procedure di cui all'art. 38 della L.R. 39/2000 avvalendosi anche della collaborazione dei servizi interne all'Unione e del parere consultivo dei Comuni interessati;
- i) Trasmissione periodica ai Comuni delle domande di autorizzazione rilasciate e delle dichiarazioni ricevute ai fini del vincolo idrogeologico.

3. La Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve provvede alla redazione ed al aggiornamento di un regolamento unitario per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni, il quale, secondo le disposizioni dell'art.40 della L.R. 39/2000, disciplinerà:

- le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni;
- la modulistica e la documentazione da allegare per le principali tipologie di opere e lavori previsti dal regolamento forestale;
- le procedure per la richiesta di documentazione aggiuntiva e la relativa sospensione dei termini;
- le procedure e le modalità di presentazione delle domande di variante in corso d'opera;
- le procedure per coordinare il rilascio delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico con le procedure per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e delle concessioni edilizie;
- le ulteriori modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi.

4. All' Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve compete, altresì, l'individuazione degli importi dei diritti di istruttoria per le pratiche di vincolo idrogeologico, unitari per tutti i comuni associati, previo parere favorevole della Giunta dell'Unione dei Comuni.

5. Non competono all'Unione dei Comuni le attività e i procedimenti individuati al successivo art. 2 e le attività inerenti l'accertamento e contestazione delle violazioni della L.R. 39/2000 e del Regolamento Forestale 48/R, in ambito urbanistico ed edilizio, ai sensi della L. 689/1981, nonché i conseguenti procedimenti amministrativi inerenti l'elevazione, contestazione delle sanzioni amministrative, gestione del contenzioso per violazioni della L.R. 39/2000 e s.m.i e del Regolamento Forestale 48/R e s.m.i (valutazioni scritte difensivi, emanazione ordinanze, costituzione in giudizio, etc..).

ART. 2 RUOLO, FUNZIONI DEI COMUNI

1. Ai comuni compete il ruolo e le funzioni attribuite dal presente articolo.
2. Rimangono in capo ai comuni le seguenti funzioni in materia di vincolo idrogeologico, in ambito urbanistico-edilizio, di cui alla L.R. 39/2000 e al Regolamento Forestale 48/R:
 - i. Accertamento e Contestazione delle violazioni della L.R. 39/2000 e del Regolamento Forestale;
 - ii. Gestione del Contenzioso e dei procedimenti di cui alla L. 689/1981 per le violazioni di cui al p.to precedente (ricezione scritte difensivi, ordinanze di ingiunzione, opposizioni, etc...);
 - iii. Irrogazione, riscossione e gestione delle sanzioni Amministrative per violazioni della L.R. 39/2000 e del Regolamento Forestale, oltre all'eventuale costituzione in giudizio.

- iv. Ricezione e trasmissione all'Unione dei Comuni, entro 15 giorni, delle domande di autorizzazione nei casi che gli interventi siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica o a permesso a costruire .
- v. Emissione dell'ordinanze di ripristino di cui all'art. 85 della L.R. 39/2000.
- vi. Ferma restando la competenza della Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve a ricevere istanze in materia di vincolo idrogeologico, i Comuni possono continuare a ricevere anch'essi le istanze afferenti a tali procedimenti, con l'impegno a garantire la collaborazione nell'invio di tali istanze alla Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve. Il regolamento unitario delle procedure, di cui al precedente art. 1, specifica tempi e modi di tale trasmissione.

ART. 3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. Tutte le attività, procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente regolamento sono adottati dall'Unione di Comuni secondo la sua disciplina organizzativa interna.
2. Fermo restando gli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza della gestione associata, per lo svolgimento delle attività previste la Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve potrà avvalersi di: a) personale interno, in propria dotazione; b) personale distaccato o comandato dagli altri enti partecipanti; c) affidamento esterno di parte delle funzioni attribuite

ART. 4 – COMITATO TECNICO

1. Il Comitato Tecnico è composto da un referente tecnico appositamente nominato e/o dai Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Area Tecnica di Ciascun Comune ed è presieduto dal Responsabile del servizio della funzione associata.
2. Ciascun comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunica il nominativo del proprio dipendente che farà parte del comitato tecnico. Di tale comunicazione ne prende atto il responsabile del servizio associato. Qualora il comune non provveda a comunicare tale nominativo fanno parte del Comitato tecnico i responsabili degli uffici tecnici/Area Tecnica a cui fanno capo procedimenti in materia di edilizia/urbanistica e/o paesaggistica di ciascun Comune.
3. Il Comitato tecnico rappresenta l'organo di consultazione tecnica nell'ambito dell'esercizio della funzione associata in oggetto
4. Il comitato tecnico, inoltre, esamina e fornisce pareri sul piano economico finanziario e sul programma della funzione associata da sottoporre all'approvazione della Giunta dell'Unione di Comuni.
5. Per istruttorie particolarmente complesse il responsabile del servizio associato e/o del procedimento avvalersi del comitato tecnico ai fini dell'acquisizione di un parere tecnico, di tipo consultivo, in materia di urbanistica, edilizia, ambientale, etc...ai fini di una disamina più completa della stessa istruttoria.

ART. 5 RISORSE E RAPPORTI FINANZIARI

I comuni si impegnano a trasferire alla Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve le risorse necessarie per l'esercizio da parte della Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve delle funzioni oggetto di delega.

2. Le spese di gestione afferenti alla gestione associata del vincolo idrogeologico verranno ripartite fra i comuni aderenti alla presente convenzione sulla base dei seguenti criteri:
 - i. per il 85 % sulla base del numero di pratiche ricadenti in ciascun comune (autorizzazioni e dichiarazioni) nell'anno precedente.
 - ii. per il 15 % sulla base della popolazione residente (al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di esercizio)
3. La Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve introita direttamente i diritti di istruttoria per le pratiche di vincolo idrogeologico. I proventi dei diritti di istruttoria sono utilizzati dalla Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve per la copertura dei costi di gestione dell'ufficio vincolo associato.
4. Eventuali futuri costi di investimento dovranno essere posti all'attenzione della Giunta, la quale deciderà circa la suddivisione tra gli enti aderenti.
5. La funzione associata può avvalersi di risorse finanziarie messe a disposizione da altri Enti specificatamente destinati per l'espletamento di tale funzione quali Regione, Stato, etc., o per la realizzazione di specifici progetti ed investimenti.
6. Il responsabile della funzione associata dovrà presentare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione di ogni anno, all'attenzione della Giunta, un piano economico-finanziario, comprensivo di spese di investimento, ed un programma operativo di attività del servizio, contenente le indicazioni di carattere operativo e finanziario e comprensivo della proposta di utilizzo di eventuali risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana, dalla Città Metropolitana di Firenze e/o da altre amministrazioni pubbliche.
7. Tale piano economico finanziario e programma operativo è elaborato dal Responsabile della funzione associata con la collaborazione del comitato tecnico.
8. Il piano economico finanziario ed il programma operativo, approvato dalla Giunta dell'Unione dei Comuni, diviene elemento costitutivo o di variazione del bilancio di previsione dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve per l'esercizio in corso e viene trasmesso ai Comuni aderenti ogni anno, impegna gli stessi all'inserimento delle eventuali quote di compartecipazione alla spesa nei rispettivi bilanci di previsione. Ciascun Ente aderente iscrive, in base a tale documento, le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale.
9. Il pagamento di quanto dovuto annualmente per il funzionamento dovrà essere effettuato da ciascun Comune all'Unione di Comuni entro il 31/12 dell'anno di esercizio. Qualora il pagamento della suddetta quota non venga effettuato nel termine sopra citato, il servizio oggetto del presente regolamento potrà essere sospeso fino all'avvenuta prova dell'effettivo pagamento.
10. Il responsabile del servizio predisponde una relazione annuale della funzione, da trasmettere alla Giunta e a ciascun comune Entro il 28/2 del anno successivo.
11. Le risorse derivanti dall'irrogazione e riscossione di sanzioni in materia di vincolo idrogeologico sono introitate dai singoli comuni in cui la violazione è stata commessa ed accertata e a cui compete la relativa gestione contabile.

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di Giunta di approvazione dello stesso.
2. Gli Aspetti organizzativi e dettaglio del funzionamento del servizio associato sono demandati agli atti organizzativi del Responsabile del Servizio ferme restando le disposizioni della L.R. 39/2000 e della normativa vigente in materia.
3. Restano ferme le disposizioni procedurali e amministrative di cui al vigente regolamento vigente approvato ai sensi dell'Art. 40 della L.R. 39/2000 e smi.